



Sindacato Italiano Appartenenti Polizia
Il Segretario Generale

Prot. N. 05.SG/22

Roma, 11 gennaio 2022

OGGETTO: D.L. 26.11.2021 N. 172 – (recepito con circolare del Capo della Polizia del 10.12.2021)

Ai Signori Presidenti dei Gruppi Parlamentari del
Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati

LORO SEDI

On.li Presidenti,

come noto, l'art. 4-ter del DL 172/2021 ha introdotto dal 15.12.2021 l'obbligo vaccinale per il personale del Comparto Sicurezza e Difesa; l'accertato inadempimento determinerà l'adozione della immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, inoltre, non sono dovute la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. L'ambito temporale dell'obbligo vaccinale è, infine, fissato al 15.06.2022.

La privazione di tutti i trattamenti economici di natura retributiva al dipendente, che si sottrae al comminato obbligo vaccinale, oltre ad incidere sulla sfera giuridica ed economica della singola persona, si riverbera sul nucleo familiare del medesimo, il quale ha diritto ad assicurare a sé e alla propria famiglia una esistenza libera ma soprattutto dignitosa, come costituzionalmente garantito dall'art. 36, nonché ha l'obbligo di contribuire ai bisogni della propria famiglia, come sancito dall'art. 143 C.C.-

Aspetto degno di attenzione per diversi profili è quello della **mancata esplicita previsione di un assegno alimentare per i dipendenti sospesi.**

La citata previsione d'urgenza risulterebbe, da una prima lettura, tranciante rispetto alla possibilità del riconoscimento per la durata della sospensione, di un assegno alimentare, pur previsto, come ben noto, per durate diverse ed in varie forme, nei casi di sospensione a seguito di sanzione disciplinare o di sospensione cautelare, per gli impiegati pubblici, come disciplinato dal quadro normativo generale, o dalle disposizioni speciali per alcune categorie di lavoratori, come nel caso del personale delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia ad ordinamento civile e militare, nonché in disposizioni dei C.C.N.L. per il personale contrattualizzato.

Ove così fosse, si porrebbe un vistoso problema di disparità di trattamento (art. 2 Cost.) tra dipendente sottoposto a sospensione cautelare, fruitore di assegno alimentare (la cui misura è stabilita da disposizioni legislative ovvero dai CCNL, in linea generale, in misura non superiore alla metà dello



Sindacato Italiano Appartenenti Polizia
Il Segretario Generale

stipendio stesso, oltre gli assegni per carichi di famiglia, fatte salve specifiche disposizioni) e il dipendente che, non avendo ottemperato all'obbligo vaccinale, fatto lecito di cui la legge espressamente esclude ogni rilevanza disciplinare, che risulta (apparentemente) non destinatario della misura alimentare.

Altro parametro violato, oltre all'art. 2 Cost., sembra essere quello posto dall'art. 36, comma 1, Cost. (secondo cui *“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”*), che a tutela del lavoratore subordinato, indifferentemente se pubblico o privato, impedisce che possa restare senza fonte di reddito per qualsiasi motivo, e quindi meno che mai per una sanzione disciplinare, la cui finalità afflittiva potrebbe avere effetti negativi sovradimensionati di lungo periodo o persino irreversibili non solo a danno del lavoratore sanzionato (si pensi alla possibile conseguente necessità di ricorrere a prestiti con tassi usurari), ma anche sui componenti della famiglia, se essa non fosse “mitigata” dalla brevità della durata della sospensione disciplinare, nel settore privato (massimo dieci giorni: art. 7, comma 4, della legge 20 maggio 1970, n. 300, c.d. Statuto dei lavoratori), ovvero dalla concessione, appunto, di un assegno alimentare.

Tra l'altro, considerata la natura assistenziale e non retributiva dell'assegno alimentare ex art. 82 del DPR 3/1957, in quanto non sorge a fronte di una prestazione lavorativa ma è destinato a far fronte alle esigenze di vita del dipendente privato della retribuzione, la predetta natura assistenziale non si porrebbe neppure in contrasto con il dettato del Legislatore di urgenza sulla non debenza di qualsivoglia forma di trattamento retributivo comunque denominata.

Inoltre, il nostro ordinamento riconosce una serie di trattamenti assistenziali e previdenziali per chi versa in condizione di bisogno economico: dal reddito di cittadinanza al reddito di emergenza e di esempi analoghi se ne potrebbero fare molti altri, al fine di riflettere sull'idoneità dell'assegno alimentare di garantire al lavoratore sospeso e alla sua famiglia i bisogni cosiddetti primari.

Infine, ma non da meno, va considerata l'impossibilità per il dipendente sospeso senza stipendio di svolgere altre e diverse attività lavorative attese le note incompatibilità ex art. 50 del DPR 335/1982 con il proprio status di appartenente all'Amministrazione della P.S.

Sotto diverso profilo, la prevista durata, complessivamente semestrale della sospensione (e, correlativamente, della retribuzione) – si ribadisce, in assenza di un fatto sottostante di rilievo potenzialmente disciplinare o penale o comunque illecito – appare in contrasto con i canoni di temporaneità e di proporzionalità che, pure nel ricorso a misure emergenziali, deve sempre guidare il Legislatore.

A tal proposito, la Corte Costituzionale con la recentissima sentenza n. 213 del 19 ottobre – 11 novembre 2021, sia pure intervenendo in materia del tutto differente (il diritto di proprietà; nel caso di specie invece vengono in gioco il diritto al lavoro e, come si è appena visto, *“ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”* e, dunque, alla dignità personale e, in ultima analisi, alla libertà), ha espressamente ammonito il Legislatore a non superare i limiti massimi di tollerabilità di misure pur dichiaratamente emergenziali.



Sindacato Italiano Appartenenti Polizia
Il Segretario Generale

Sicché – è stato evidenziato in un interessante commento alla richiamata pronuncia della Consulta - *«Con una sentenza formalmente limitata alla sospensione dell'esecuzione degli sfratti per morosità, come da ultimo prorogata sino al 31 dicembre 2021, la Corte costituzionale fornisce parametri utili per valutare la legittimità anche di altri provvedimenti di contrasto alla pandemia da SARS COV 2 [...] **Le misure di contrasto alla pandemia [...] devono rispettare i principi della eccezionalità, della temporaneità e della gradualità: diversamente sono incostituzionali.** Eccezionalità è, nel periodare della Consulta, predicato della situazione che ha portato alla misura e non della misura medesima: questa è una riflessione importante, perché anche le emergenze si evolvono e, con esse, deve evolversi la disciplina che la fronteggia. Da qui il ragionamento sulla gradualità e sulla temporaneità, caratteri, questi, riferiti alle misure [...] Il sacrificio di una parte della popolazione a vantaggio (anche indiretto) di un'altra, pur giustificato dai più volte richiamati doveri di cui all'art. 2 della Costituzione, non può comunque essere perpetuo: gradale la misura; temporaneo il sacrificio. E sono queste le lenti con le quali la Corte analizza la normativa censurata [...] L'emergenza, in relazione ai doveri di solidarietà sociale di cui all'articolo 2 della Costituzione, giustifica dunque misure temporanee e gradualità finalizzate al suo contenimento: è questo l'insegnamento più importante che può essere tratto dalla decisione annotata. Se è la pandemia, dunque, la circostanza eccezionale che giustifica talune misure, le stesse devono però essere gradualità e adeguate all'evoluzione della stessa. Il sacrificio dei diritti individuali, inoltre, non può che essere temporaneo. La decisione annotata, pur non riguardando né lo stato di emergenza né la generalità dei provvedimenti approvati per farvi fronte, offre pertanto utili spunti al Legislatore: lo stesso, chiamato a fronteggiare la pandemia, deve quindi sempre approvare e mantenere misure proporzionate e adeguate all'evoluzione della stessa».*

Del resto, la stessa giurisprudenza di merito si è mostrata consapevole della estrema rilevanza della questione della temporaneità della sospensione dal lavoro e, correlativamente, dalla retribuzione, temporaneità della quale ben può dubitarsi allorché il meccanismo si protragga per mesi e mesi, come nel caso di specie.

Inoltre, il termine di durata massima della neo-introdotta sospensione (15 giugno 2022) non si coordina, valicandolo, con quello di durata dello stato di emergenza, attualmente fissato al 31 marzo 2022.

In ultimo, l'applicazione di quanto previsto dal DL deve considerare la temporalità dell'effettivo svolgimento del servizio, pertanto l'iter di accertamento dell'obbligo vaccinale dev'essere applicato dal momento in cui il dipendente, legittimamente assente, rientra in servizio.

Alla luce di tali riflessioni, il SIAP è convinto che l'assegno alimentare sia un diritto di chi è **sospeso dal lavoro** causa mancata vaccinazione dal momento che come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, *“all'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia”.*

Si chiede, pertanto, alle Illustrissime Autorità in indirizzo che in sede di conversione del decreto in



Sindacato Italiano Appartenenti Polizia
Il Segretario Generale

esame, venga riconosciuto l'assegno alimentare ai dipendenti sospesi dal servizio della P.S. per il mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale e/o di emendare l'art. 4-ter del D.L. 172/2021 al fine di inserire esplicitamente dopo le parole: «o emolumento, comunque denominati» la seguente locuzione: *“fatta eccezione per l'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del DPR 3/1957”*.

Deferenti saluti.

Il Segretario Generale